

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO**ALLEGATO 5****SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PROCEDIMENTALE NELLA FORMA
DELLA CONVENZIONE****PER LA COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA CO-GESTIONE DI UN SISTEMA
INTEGRATO DI DOMICILIARITÀ SUL TERRITORIO DELL'AMBITO SOCIALE
TERRITORIALE N. 4 – ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO – COMUNE CAPOFILA GORGONZOLA**

CIG [] — ai soli fini della tracciabilità (L. 136/2010)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Piano di Zona del Comune di Gorgonzola n. _____ del _____,

TRA

il **Comune di Gorgonzola**, in qualità di **Ente capofila / Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale n. 4 — Distretto di Cernusco sul Naviglio** (di seguito «Ente procedente» o «PA»), che agisce per conto dei nove Comuni dell'Ambito (Bellinzago Lombardo, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago) in forza della convenzione di gestione associata ex art. 30 TUEL - Codice fiscale e Partita IVA 00861930154 rappresentato dal Responsabile del Settore 8 Piano di Zona;

E

l'**Ente Attuatore Partner** [denominazione _____] (di seguito «EAP»), con sede in [_____, C.F./P. IVA [_____, iscritto al RUNTS al n. [_____, rappresentato dal legale rappresentante p.t. [____];

RICHIAMATA la determinazione n. _____ del _____ di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati per la procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione ex art. 55 D.Lgs. 117/2017;

VERIFICATO che l'Avviso di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi di cui al Documento progettuale (DP) è stato pubblicato in data _____;

VISTI i verbali della Commissione tecnica nominata dall'Ente procedente per la verifica della regolarità formale delle domande e per la valutazione delle proposte pervenute;

VISTA la determinazione n. _____ del _____ di conclusione dell'istruttoria pubblica e di approvazione del progetto definitivo e del piano economico-finanziario esito del Tavolo di co-progettazione;

DATO ATTO che l'accertamento d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato in merito al possesso dei requisiti dell'EAP ha avuto esito positivo e che sussistono le condizioni per la stipula della convenzione;

Palazzo Comunale - Via Italia 62 - 20024 Gorgonzola

Tel. 02.957018.01-02-03-04-05-06-07 – E-mail: udp@comune.gorgonzola.mi.it

Codice Fiscale e Partita Iva 00861930154

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

VISTI - l'art. 118, quarto comma, della Costituzione; - la legge n. 328/2000 e ss.mm.; - il D.P.C.M. 30 marzo 2001; - gli articoli 11 e 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.; - il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.; - il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm. (Codice del Terzo Settore), art. 55; - la sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2020; - il D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021; - l'art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023; - la legge n. 136/2010 e ss.mm. (tracciabilità dei flussi finanziari); - la L.R. Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 e la programmazione di Ambito (Piano di Zona 2025-2027).

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 — Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono accettati dalle parti in ogni loro contenuto. In caso di difformità tra il testo della Convenzione e gli allegati prevale, di norma, il contenuto della Convenzione, fatta salva la possibilità per le parti di accordarsi diversamente nel rispetto del preminente interesse pubblico.

Art. 2 — Oggetto

Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del **rapporto di collaborazione** tra Ente procedente ed EAP **finalizzato alla coprogettazione e successiva co-gestione di un sistema integrato di domiciliarità sul territorio dell'ambito Sociale Territoriale N. 4 – Ats Milano Città Metropolitana di Cernusco Sul Naviglio – Comune Capofila Gorgonzola**, come definito nel Progetto definitivo, esito del Tavolo di co-progettazione.

L'elemento cardine del partenariato è la **comunanza di obiettivi** tra PA ed ETS, che dà luogo a un'amministrazione condivisa fondata sulla messa a fattor comune di conoscenze, competenze e risorse, attraverso: (a) la specifica attività di coprogettazione ex art. 55 CTS; (b) il generale **rapporto di co-responsabilità**, valido per tutta la durata della Convenzione, dalla co-costruzione del progetto, alla reciproca messa a disposizione delle risorse, fino alla conclusione delle attività e alla rendicontazione finale.

Il rapporto tra le Parti è **paritario e collaborativo** e **non ha natura sinallagmatica**: non vi è scambio tra una prestazione e un corrispettivo, bensì **condivisione di una funzione pubblica di interesse generale** e aggregazione di risorse verso obiettivi comuni, «secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (Corte Cost. n. 131/2020). Tutte le clausole della presente Convenzione si interpretano e si applicano coerentemente con tale natura collaborativa e non corrispettiva.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

Art. 3 — Impegni generali

L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

EAP e Comune si impegnano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ad attuare tutte le azioni necessarie per portare a buon fine le progettualità concordate e ad improntare le proprie attività ai criteri di professionalità, appropriatezza e trasparenza, rispettando ed ottemperando le prescrizioni contenute nelle normative vigenti.

In ragione di quanto sopra, l'EAP assume anche l'impegno ad apportare tutte le necessarie migliorie alla progettualità, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 4 — Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque, per quanto attiene alla realizzazione delle attività, dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

Alla scadenza naturale, il Comune si riserva di chiedere all'EAP, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche vigenti, un eventuale prolungamento necessario alla conclusione delle attività e all'ultimazione delle operazioni dirette a individuare il successivo soggetto gestore.

È inoltre prevista la prosecuzione del partenariato, compatibilmente con le regole dei Fondi che finanziano il Servizio per il triennio successivo, o in presenza di ulteriori finanziamenti ad oggi non conosciuti né conoscibili; non è ammesso il rinnovo tacito.

Qualora sussistano i presupposti per la maggiore durata del partenariato (realizzazione delle attività di interesse generale sulla base di un rapporto di reciproca fiducia e affidabilità, misurazione e valutazione positiva degli impatti sociali generati), si procederà mediante nuova sottoscrizione della Convenzione per il nuovo periodo di attività.

Art. 5 — Finalità e macro-obiettivi

La finalità del procedimento è la costruzione di un partenariato per il **consolidamento di un sistema di domiciliarità a livello di Ambito**, attraverso il coinvolgimento attivo di enti pubblici, ETS e altri attori territoriali.

Il macro obiettivo della presente Convenzione è promuovere, muovendo dalla coprogettazione e successiva co-gestione di un sistema integrato di domiciliarità, la messa a punto e l'implementazione di un programma triennale di intervento nel campo delle politiche per favorire la permanenza al domicilio di cittadini fragili, costruendo un partenariato diretto alla promozione e la realizzazione di interventi di sistema e di azioni territoriali.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

L'Ambito assume il lavoro di comunità come criterio metodologico del lavoro del servizio sociale e dell'intera progettualità: non è una delle linee di intervento, è il criterio con cui vanno lette tutte quelle che seguono. In tutte le azioni progettuali proposte per il triennio dovrà emergere la capacità di attivare le risorse della comunità e di rinsaldare i legami tra le persone, singole o associate, affinché la prima forma di tutela dei diritti e di protezione venga dal rafforzamento del tessuto stesso della comunità.

In particolare, si ritiene importante volgersi a perseguire contemporaneamente le seguenti LINEE DI INTERVENTO ciascuna delle quali identifica un'area rispetto alla quale l'Ambito Territoriale intende ideare e sviluppare le politiche di promozione della domiciliarità, utilizzando la metodologia della co-progettazione.

Le Linee di Intervento sono di seguito descritte:

- **Linea di Intervento A – Cura della persona e promozione del benessere,** finalizzati al mantenimento della migliore qualità della vita possibile: valorizzazione delle capacità individuali, delle relazioni e delle risorse disponibili nel contesto di vita della persona, rafforzamento della partecipazione sociale e l'inclusione nella comunità.
- **Linea di Intervento B — supporto ed empowering al care giver ed alle famiglie,** finalizzato a sostenere, valorizzare e rafforzare il ruolo delle persone che prestano attività di cura, promuovendone il benessere, le competenze e la sostenibilità dell'impegno assistenziale nel tempo: promuovere il coinvolgimento attivo del caregiver nei progetti individualizzati, rafforzare competenze e capacità di accesso alle risorse territoriali, sostenere il benessere del caregiver e prevenire il sovraccarico assistenziale, favorire la conciliazione tra attività di cura, vita personale, lavoro e relazioni sociali.
- **Linea di Intervento C — sviluppo di azioni di comunità e strutturazione governance centralizzata** finalizzato a rafforzare la capacità della comunità locale di prendersi cura delle persone più fragili attraverso l'attivazione delle risorse territoriali, la costruzione di reti collaborative e la promozione di forme diffuse di partecipazione, inclusione e responsabilità condivisa: valorizzazione delle reti di prossimità; integrazione tra servizi e risorse; valorizzazione e integrazione dei PUA (Punti Unici di Accesso) e delle EVM (Equipe di Valutazione Multidimensionali); sensibilizzazione territoriale e ingaggio degli attori locali, promozione della cittadinanza attiva e del volontariato.

Destinatari sono cittadini fragili e/o disabili e/o anziani residenti nell'Ambito territoriale Sociale 4. Oltre ai cittadini sopra richiamati, saranno destinatari del nuovo Sistema anche le reti familiari, con particolare attenzione ai caregiver, e la comunità entro cui il cittadino vive e crea relazioni sociali. Inoltre, si prevede un allargamento della platea dei destinatari, includendo cittadini con problematiche psichiche e psichiatriche, cittadini la cui fragilità non risulta conclamata.

Art. 6 — Contenuti della progettazione

I contenuti della progettazione sono meglio dettagliati negli allegati indicati all'art. 23 della presente Convenzione.



Art. 7 — Tavolo permanente di co-progettazione (Cabina di Regia)

Nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, la tenuta della progettualità avviene grazie al **Tavolo di co-progettazione**, con funzione di Cabina di Regia, organismo stabile che si riunisce con cadenza **almeno quadrimestrale**, con compiti di programmazione, monitoraggio, proposta, verifica e valutazione partecipata, al fine di ricalibrare e integrare il progetto. Ai lavori partecipano i referenti dell'Ente procedente (Responsabile UdP e Coordinatore area Non Autosufficienza) e dell'EAP, oltre a ogni altro soggetto funzionale alla gestione. Le sedute sono verbalizzate. Operano altresì, ai livelli tecnico e operativo, il coordinamento tecnico-gestionale e il coordinamento territoriale, in raccordo con il sistema socio-sanitario (ASST, PUA).

Art. 8 — Monitoraggio e verifica delle attività

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la coerenza con gli obiettivi condivisi in fase di co-progettazione, le Parti definiscono congiuntamente un piano di monitoraggio, allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa.

Il piano di monitoraggio, definito in esito al procedimento di co-progettazione di cui alle premesse, indica gli indicatori da rilevare nel corso della convenzione, la cadenza delle verifiche periodiche, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati da parte dell'EAP e i referenti designati da ciascuna Parte per le attività di monitoraggio e confronto.

La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, sarà effettuata nell'ambito dell'impostazione della VIS -Valutazione di impatto sociale- riservandosi di apportare congiuntamente tutte le variazioni che dovessero ritenersi utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP.

Qualora dalle attività di monitoraggio emergano criticità, scostamenti significativi rispetto al piano delle attività o situazioni di rischio per la continuità del progetto, le Parti si impegnano ad attivare tempestivamente un confronto finalizzato all'individuazione di soluzioni condivise, prima di procedere all'adozione di misure formali ai sensi dell'articolo 15 della presente convenzione.

Annualmente e a conclusione delle attività oggetto di partenariato, l'EAP presenterà una relazione, nella quale saranno declinate nel dettaglio le azioni svolte, le criticità riscontrate, gli elementi di ricchezza della co-progettazione ed ogni altro elemento eventualmente richiesto dal Comune, esponendo altresì riflessioni per il potenziamento delle azioni realizzate, in un'ottica di costante miglioramento degli strumenti e delle tutele messi a disposizione.

Art. 9 — Risorse a disposizione del progetto e natura del contributo

La coprogettazione non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla co-responsabilità, la convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse per la programmazione e la progettazione, in comune, di attività e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Le risorse che l'Amministrazione procedente devolve all'EAP ai fini dell'attuazione del partenariato sono quindi da ricondurre a contributi ex art. 12, Legge n. 241/1990. Il finanziamento pubblico è giuridicamente qualificato come contributo e non come

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

corrispettivo ai sensi delle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021.

Il Comune di Gorgonzola, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale, mette a disposizione del partenariato risorse economiche complessivamente per un massimo di € 1.860.710,40 per la durata della presente convenzione, derivanti da una pluralità di Fondi così articolata: Fondi comunali dei 9 Comuni componenti l'Ambito, Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo non Autosufficienza, Misura Sollievo K2.

Il Comune mette altresì a disposizione: supporto alle attività di promozione del progetto attraverso i propri strumenti di comunicazione; risorse di personale consistenti nell'attività lavorativa del personale dei servizi sociali comunali; il raccordo istituzionale con i servizi del territorio, con i Comuni dell'Ambito e con eventuali altri settori dell'Amministrazione del Comune di Gorgonzola.

L'importo sopra indicato costituisce il valore massimo rimborsabile per l'intera durata della convenzione; la quota di ciascuna annualità è definita nel Piano economico-finanziario, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa.

Il budget è rimodulabile dalle Parti, in sede di Tavolo di co-progettazione, secondo i criteri, le modalità e nei limiti previsti dai Manuali di rendicontazione riferiti ai diversi Fondi di finanziamento.

I costi indiretti dell'EAP sono riconosciuti sulla base di criteri di imputazione equi, corretti, proporzionali e documentabili, predefiniti in nota metodologica, entro il limite definito dalla Circolare Ministeriale 2/2009 dei costi diretti ovvero secondo i limiti definiti dalle regole dei singoli Fondi.

Qualora nel corso della Convenzione emergano nuovi ambiti di intervento, in seguito a nuovi bisogni e a nuove opportunità di finanziamento, si potrà addivenire a una modifica della Convenzione. Entro il 40% del valore complessivo originariamente previsto, l'acquisizione di ulteriori risorse pubbliche o private destinate ad attività identiche o analoghe, decise dal Tavolo, non determina la riapertura della procedura e comporta integrazione della Convenzione, a condizione che l'EAP disponga dei requisiti corrispondenti al budget così implementato. Coerentemente con la natura di «cantiere aperto all'innovazione», la co-progettazione potrà essere riattivata ove l'accesso a ulteriori fonti consenta sviluppi del progetto, fermo l'adeguamento delle attività e l'integrazione della Convenzione.

Art. 10 — Modalità di erogazione del contributo

Il Comune conferisce all'EAP un contributo a rimborso per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione.

A rimborso delle attività rendicontate, l'EAP presenterà con cadenza mensile posticipata apposita richiesta di rimborso, allegando la rendicontazione puntuale delle spese sostenute e della documentazione giustificativa prevista dal Comune e in regola con le norme di rendicontazione dei diversi Fondi che compongono il Piano Economico.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

Si procederà alla verifica periodica del budget di progetto per effettuare le necessarie compensazioni, riduzioni o integrazioni, della quota anche eventualmente sulle diverse annualità.

Il contributo a rimborso concorre, entro il valore massimo di cui all'art. 9, alla copertura degli oneri documentati delle attività inserite in Convenzione e nei suoi allegati, di oneri riflessi, di assicurazione, di obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di ogni spesa per il personale dipendente e non, della formazione del personale e di ogni altro adempimento richiesto.

Prima di effettuare la liquidazione del contributo, il Comune verificherà che non emergano eccezioni sullo svolgimento della progettualità o sulla regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa.

Per eventuali ritardi o sospensione dei contributi, dovuti alla mancata esibizione della documentazione richiesta, l'EAP non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, o altra pretesa. In ogni caso, l'eventuale ritardo di erogazione del contributo non può essere invocato come causa di risoluzione della Convenzione da parte dell'EAP, il quale è tenuto a garantire la regolare attività fino alla scadenza.

L'EAP utilizza un conto corrente dedicato e riporta il CIG in ogni movimento finanziario relativo alla presente convenzione, ai sensi della legge n. 136/2010. Il mancato rispetto comporta le conseguenze previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'EAP si impegna a pubblicare nel proprio sito web o nel proprio bilancio gli importi ricevuti ai sensi della presente convenzione, in conformità all'art. 1, commi 125-129, della legge 124/2017.

Art. 11 – Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e rendicontazione

Il Comune di Gorgonzola in qualità di titolare del finanziamento è tenuto al monitoraggio e al controllo sull'attuazione dei progetti, sia sul piano dei contenuti tecnici, sia sul piano amministrativo e gestionale delle attività svolte dall'Ente partner di progetto.

L'EAP procederà periodicamente alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune possa svolgere le attività di controllo ai sensi di quanto contenuto nel presente accordo, nonché ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990.

L'Ente attuatore partner si impegna altresì a redigere schede semestrali e annuali di monitoraggio e una relazione annuale sull'attività di gestione, in conformità a quanto previsto dai Manuali di rendicontazione dei Fondi.

Il Comune, anche tramite i propri uffici competenti, può effettuare verifiche in itinere, anche non preannunciate, sull'utilizzo delle risorse e sul rispetto degli impegni assunti con la presente Convenzione. Le verifiche possono svolgersi mediante richiesta di documentazione integrativa o convocazione di incontri di confronto tra le Parti.

L'EAP è pertanto tenuto a consentire al personale incaricato dei controlli e a fornire collaborazione, chiarimenti e documentazione eventualmente richiesta.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

Art. 12 – Risorse umane adibite alle attività di progetto

Le attività oggetto della presente Convenzione sono realizzate dall'EAP attraverso le risorse umane individuate in sede di coprogettazione, nel rispetto dei profili professionali e delle competenze definite al Tavolo di cui all'art. 7.

L'EAP può avvalersi di personale dipendente, collaboratori, volontari e tirocinanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, previdenza e sicurezza. Il personale operante a qualunque titolo nelle attività progettuali risponde del proprio operato all'EAP, che ne garantisce l'adeguatezza professionale e la conformità ai requisiti previsti dal progetto definitivo.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative e fiscali vigenti in materia. Tutto il personale impiegato per le attività di progetto deve possedere adeguato professionalità e deve essere formato sulle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'EAP individua e comunica al Comune, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e ad ogni successiva variazione, i nominativi del Coordinatore tecnico di progetto e delle figure con responsabilità organizzative impiegate nelle diverse Aree di intervento.

Qualora emergano criticità relative al personale impiegato, le Parti ne discutono in sede di Tavolo di coprogettazione. L'EAP si impegna ad adottare le misure correttive concordate, ivi compresa, ove necessario, la sostituzione delle figure professionali interessate, nel rispetto della normativa giuslavoristica applicabile.

Art. 13 — Rimodulazioni al progetto

Qualora nel corso della durata della Convenzione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni e di nuove opportunità di finanziamento, che possano anche eventualmente comportare una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra Comune ed EAP.

Stante le caratteristiche di innovazione del progetto e la possibilità di accedere a ulteriori fonti di finanziamento non previste nella presente convenzione, la co-progettazione potrà essere riattivata qualora l'accesso ad altre fonti o canali di finanziamento, pubblici, privati o di enti del terzo settore, consenta ulteriori sviluppi del progetto, fermo restando la necessità di adeguare le attività e integrare la convenzione.

Il valore degli interventi e delle attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 40% del valore complessivo originariamente previsto dalla convenzione.



Nel corso di validità della Convenzione possono essere sempre apportate rimodulazioni al progetto:

- quando, rispetto alla situazione di partenza prevista dal progetto, si presentino oggettive esigenze di revisione e adattamento delle condizioni e delle modalità di organizzazione a fronte dell'emergere di nuove esigenze;
- quando, sulla base dell'attività di monitoraggio, controllo e valutazione dell'andamento del servizio, si riscontri la necessità di realizzare attività aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal progetto allo scopo di conseguire i livelli di efficacia e funzionalità e gli standard di qualità programmati;
- per l'intervenuta possibilità di destinare risorse aggiuntive, proprie o autonomamente reperite dal partner progettuale, per interventi integrativi, innovativi e migliorativi, non previsti dal progetto approvato né prevedibili al momento della stipula della Convenzione;
- per ogni altra oggettiva esigenza di miglioramento o di maggiore funzionalità del progetto derivante da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della co-progettazione.

Le varianti non possono determinare situazioni tali da alterare significativamente, sotto il profilo tecnico ed economico, le caratteristiche e gli elementi costitutivi ed essenziali del progetto approvato e allegato alla convenzione, né possono porsi in contrasto con le regole di funzionamento dei Fondi oggetto di coprogettazione.

Art. 14 — Coperture assicurative a tutela degli utenti e dei terzi

L'EAP solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da parte di terzi in relazione alle attività svolte nell'ambito del presente partenariato.

L'EAP è responsabile, ai sensi della normativa vigente, per i danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali di propria competenza. Il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione o domanda che possa derivare, direttamente o indirettamente, dall'operato dell'EAP nell'ambito della presente Convenzione.

Qualora l'EAP non provveda al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine indicato nella relativa comunicazione scritta, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo corrispondente dal contributo di prima scadenza.

L'EAP è tenuto a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 1891 del Codice civile, sottoscritta specificatamente per le attività oggetto della co-progettazione, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal proprio personale nello svolgimento delle attività di progetto, con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 per persona/sinistro/cose. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi i beneficiari dei servizi e i soggetti terzi eventualmente coinvolti nelle attività e dovrà coprire l'intero periodo.

L'EAP garantisce, per i volontari impiegati nelle attività di progetto, la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.



Art. 15 — Mancato rispetto degli impegni e misure correttive

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione, le Parti attivano anzitutto un confronto nel Tavolo di co-progettazione; ove questo non consenta di superare la criticità, il Comune procede secondo le seguenti modalità, graduate in ragione della natura e della gravità dell'inadempimento riscontrato.

Il Comune invia all'EAP un richiamo scritto, con indicazione specifica delle inadempienze rilevate e assegnazione di un termine congruo per provvedere, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'inadempimento persista oltre il termine assegnato, ovvero in presenza di situazioni che richiedano un intervento immediato a tutela degli interessi pubblici o dei destinatari del servizio, il Comune può disporre la sospensione temporanea delle attività oggetto della convenzione, dandone comunicazione scritta e motivata all'EAP.

Nei casi di inadempimento grave, di reiterata inosservanza degli obblighi convenzionali o di accertata impossibilità di proseguire il rapporto collaborativo, il Comune dichiara la cessazione dell'accordo e la decadenza dal contributo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e, in quanto compatibili, dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, fermo restando il diritto al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso rispetto alle attività effettivamente realizzate.

La gestione degli inadempimenti si fonda sul monitoraggio continuativo delle attività, sulla responsabilità condivisa tra le Parti e sul confronto preventivo, in coerenza con i principi di amministrazione condivisa di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2021.

Le misure di cui al presente articolo si applicano alle criticità ordinarie; per le ipotesi tassative indicate all'art. 16 opera la clausola risolutiva espressa ivi prevista.

Art. 16 — Decadenza e risoluzione della Convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 per gli inadempimenti ordinari, si applicano le seguenti disposizioni in materia di clausola risolutiva espressa.

Qualora nel corso della Convenzione si accerti che la progettualità non proceda secondo le condizioni stabilite, il Comune può fissare un congruo termine entro il quale l'EAP si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità dell'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono cause di risoluzione della Convenzione le seguenti ipotesi:

- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- inosservanze delle norme di legge relative alla gestione del personale e alla tutela dei lavoratori;
- mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o territoriali;
- abbandono e/o interruzione non motivata delle attività, salvo che per forza maggiore;



- cessione a terzi di una o più parti delle attività oggetto della presente Convenzione;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività;
- revoca o disconoscimento dei finanziamenti imputabile a fatto dell'EAP;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della Convenzione ai termini dell'articolo 1453 del Codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, con notifica via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Resta ferma la facoltà del Comune di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso scritto di almeno 30 giorni a mezzo PEC, fermo restando il rimborso all'EAP delle spese sostenute e degli impegni assunti fino alla data di efficacia del recesso. Il recesso dell'EAP sarà possibile con preavviso minimo di 90 giorni e obbligo di collaborazione alla transizione.

Le Parti danno atto che la revoca o la rimodulazione in diminuzione dei finanziamenti statali o regionali che compongono il budget di progetto per fatto non imputabile alle Parti, determinano rispettivamente l'inefficacia o l'adeguamento della presente convenzione, senza che ciò comporti oneri o obblighi risarcitori a carico del Comune.

In caso di mancata ammissione a finanziamento della Misura Sollievo K2 da parte della Regione Lombardia, la presente convenzione è inefficace per la parte riferibile a tale Misura. Le annualità dei Fondi non ancora oggetto di riparto sono attivate solo a seguito dell'assegnazione delle relative risorse.

In caso di cessazione dell'accordo per fatto dell'EAP, il Comune rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate fino alla data della cessazione e recupera le somme eventualmente erogate per attività non realizzate.

Art. 17 — Divieto di cessione

In ragione del carattere fiduciario e personale del partenariato è vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 18 — Controversie

Il rapporto tra Comune ed EAP si svolge ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione della presente convenzione viene esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

Per la definizione di tutte le controversie derivanti dal presente accordo può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Art. 19 — Tutela dei minori e qualificazione del personale

Ove le attività coinvolgano nuclei con minori e comportino contatti diretti e regolari con minori, l'EAP verifica, prima dell'avvio operativo di ciascun operatore (anche volontario), il **certificato del casellario giudiziale** ex art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, in attuazione del **D.Lgs. n. 39/2014** e della direttiva 2011/93/UE. La verifica è **condizione di avvio operativo** e va riproposta a ogni nuovo inserimento, ad ogni rinnovo contrattuale e comunque almeno ogni 24 mesi. L'EAP conserva agli atti, per la durata della Convenzione e per i successivi 5 anni, copia dei certificati o dichiarazione sostitutiva. L'EAP adotta una **Child Protection Policy**. La violazione costituisce inadempimento grave ai sensi dell'art. 16.

Art. 20 — Trattamento dei dati personali

Nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, le Parti trattano dati personali comuni e dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679, riferiti ai beneficiari degli interventi, e al personale coinvolto.

Il Comune di Gorgonzola garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Comune di Gorgonzola è Titolare del Trattamento dei dati personali dei beneficiari del Servizio trattati per l'esecuzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR.

L'Ente Attuatore Partner (EAP) è designato dal Comune quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR per tutte le operazioni di trattamento necessarie all'erogazione dei servizi di domiciliarità concordati.

La disciplina del trattamento, le istruzioni documentate, le misure di sicurezza tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR e gli obblighi di riservatezza sono formalizzati nell'Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento che verrà sottoscritto dall'Ente Attuatore Partner (EAP) all'atto della sottoscrizione della convenzione.

Art. 21 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai rapporti si applicano gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010)**: acquisizione del **CIG** [] — **ai soli fini della tracciabilità** —, utilizzo di **conto corrente dedicato** e indicazione del CIG in ogni movimento; tali obblighi assicurano la tracciabilità dei flussi di denaro pubblico (finalità di prevenzione antimafia ai sensi della L. 136/2010) e si applicano in ragione del transito di risorse pubbliche, a prescindere dalla natura del soggetto percettore (ETS o impresa); non mutano la natura non corrispettiva del contributo.

L'EAP conserva la documentazione di spesa e di attività per il periodo previsto dalla normativa vigente e ne consente la verifica da parte dell'Ente procedente.

**AMBITO 4**

ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA

BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DE' PECCHI,
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO

Art. 22 — Norme di rinvio

Alla procedura, agli atti e ai rapporti relativi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interesse, di trasparenza e di tracciabilità dei flussi finanziari. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice civile e alle disposizioni di legge vigenti, nonché agli atti di cui alle premesse.

Art. 23 – Allegati

Sono allegati alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti atti e documenti:

- Allegato 1 – Documento Progettuale di Massima;
- Allegato 2 – Proposta Progettuale dell'EAP;
- Allegato 3 – Progetto Definitivo, esito del Tavolo di co-progettazione;
- Allegato 4 – Piano economico-finanziario, esito del Tavolo di co-progettazione;
- Allegato 5 – Piano di monitoraggio e valutazione;
- Allegato 6 – Atto di nomina a Responsabile del Trattamento
- Allegato 7 – Polizza assicurativa RCT/RCO;
- Allegato 8 – Atto costitutivo dell'A.T.S. (nel caso in cui l'EAP sia un raggruppamento).

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- Determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica.
- Avviso pubblico e relativi allegati
- Verbali dei lavori della Commissione di valutazione
- Determina di conclusione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gorgonzola, _____

L'ENTE PROCEDENTE — Comune di Gorgonzola (capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 4) _____

L'ENTE ATTUATORE PARTNER _____